



**PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA  
SCUOLA DELL'INFANZIA E CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA**

Ordinanza n. 24

**IL SINDACO**

ISTITUTO COMPRENSIVO - -GROTTAMINARDA  
Prot. 0003421 del 09/12/2020  
04 (Entrata)

**Visti :**

- i D.P.C.M. e le ordinanze emanate dal Governo;
- le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III - Prot. Civ del 5 dicembre 2020;
- la propria Ordinanza n. 23 in data 02/12/2020 con cui si prorogava al 7 dicembre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle sezioni della Scuola dell'Infanzia e nelle Classi Prime della Scuola Primaria;

**Considerata :**

- la necessità di prorogare ulteriormente la sospensione in presenza delle attività di cui in epigrafe già disposte con la propria Ordinanza n. 23/2020;

**Tenuto conto :**

- dell'Ordinanza della Regione Campania n. 95 del 7 dicembre 2020 recante le ulteriori misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che l'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino ha già attivato da tempo la didattica a distanza;

**ORDINA**

1. la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle sezioni della Scuola dell'Infanzia e delle Classi Prime e Secondarie della Scuola Primaria **fino al 22 dicembre 2020**.

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia :

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Grottaminarda, sul sito istituzionale del Comune [www.comune.grottaminarda.av.it](http://www.comune.grottaminarda.av.it) ed affissione nei principali luoghi pubblici del paese;
- comunicata al Prefetto di Avellino, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura di Avellino, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale;

**AVVERTE**

- Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art.7 bis del TUEL e dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii..
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Comunale, addì **07 dicembre 2020**



Il Sindaco  
Prof. Angelo Cobino